



COMUNE DI CANDIDONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

89020 - Via Dr. Monea, 17 - Tel 0966/900020 Fax 900010

comune.candidoni@asmepec.it <http://www.comune.candidoni.rc.it/>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N.10.....

Data09-03-2023.....

OGGETTO:

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.8 della legge 28 aprile 2014 n.67 e dell'art.2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Rinnovo

L'anno duemilaventitre, il giorno nove, del mese di marzo, alle ore 12:00, nella residenza comunale, convenzionalmente intesa, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano, i Signori:

Cognome e Nome		Presenti/Assenti
Cavallaro Vincenzo	Sindaco	Presente
Mamone Ferdinando	VICE SINDACO	Presente
Laruffa Biagio	ASSESSORE	Presente

Presiede l'Avv. Vincenzo Cavallaro nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dr. Giuseppe Calogero, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante;

Se presenti mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità sincrona, ai sensi del Decreto sindacale n.1/2020 ne è dato atto nell'appello;

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
2. il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
 - a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
 - tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
 - visto il regolamento del Ministro della Giustizia dell' 8/6/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2/7/2015

Visto il regolamento del Ministro della Giustizia dell' 8/6/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2/7/2015

Considerato che:

Con delibera G.M. no 26 del 05.06.2015 veniva approvato lo schema di convenzione proposta dal Tribunale di Palmi con nota 1609 del 22.05.2015, ai sensi dell'Art.54 del Decreto Legislativo 274/2000 e art.2 del D.M. 26.03.2001;

Che alla stessa non si dava corso per intervenute modifiche ed integrazioni normative;

Che alla luce delle nuove norme il Tribunale di Palmi ha invitato questa Amministrazione Comunale ad aderire alla convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a seguito di applicazione dell'istituto della messa alla prova;

Che la convenzione alla quale il Tribunale di Palmi invita ad aderire si propone le finalità deflattive e risarcitorie del danno verso la collettività, sostenendo percorsi di responsabilità per chi commette reato;

L'Amministrazione Comunale rientra tra gli Enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, come indicati dall' art. 54 del Decreto Legislativo 274/2000;

Che con delibera di Giunta Comunale n.35 del 04.09.2017 veniva revocata la delibera di Giunta comunale n.26/2015 e, conseguentemente, veniva approvato schema di Convenzione tra il Comune di Candidoni e il Tribunale di Palmi, che agisce per delega del Ministero di Grazia e Giustizia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 presso i servizi Comunali che si rendono disponibili per n.due (2) unità, sottoscritta in data 23.10.2019;

Che durata della convenzione, ai sensi dell'art.8 della stessa, è fissata in anni tre (3) dalla sottoscrizione per cui risulta essere scaduta,

Che si rende necessario provvedere al rinnovo della stessa, prevedendo l'ammissione a n.5 unità al lavoro di pubblica utilità;

Visti

- lo schema della convenzione che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000).

CON il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Candidoni e il Tribunale di Palmi, che agisce per delega del Ministero di Grazia e Giustizia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 presso i servizi Comunali che si rendono disponibili per n. cinque (5) unità. **(All. A)**;
2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della stessa, in esecuzione del presente provvedimento;
3. di specificare che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell'Ente specificando le correlate mansioni:
Per l'Area Tecnica Manutentiva: attività a carattere prevalentemente esecutivo o di carattere tecnico manuale, comportanti anche l'utilizzo di strumenti ed arnesi di lavoro in servizi di manutenzione delle scuole, del cimitero e della zona verde e sportiva, edilizia e viabilità in genere per attività conservative e operative di messa in sicurezza e manutenzione di strade ed edifici pubblici del territorio comunale.
4. Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime favorevole; immediatamente eseguibile.

Parere Favorevole per la Regolarita' Tecnica
Il Resp. SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Istr. Salvatore Larocca

Parere Favorevole per la Regolarita' Contabile
Il Resp. del Settore Finanziario
f.to Dr. Francesco Morfea

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**
f.to Avv. Vincenzo Cavallaro

► **Il Segretario Comunale**
f.to Dr. Giuseppe Calogero

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Data10-03-2023.....
Rep. Pubblicazione 96

► **Il Resp. per la pubblicazione**
f.toIstr. Salvatore Larocca.....

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

► **Il Segretario Comunale**
f.toDr. Giuseppe Calogero.....